



COMUNE DI POZZOLENGO
PROV. DI BRESCIA

COPIA

CODICE ENTE 10401	CODICE MATERIA 1.10.05
DELIBERAZIONE 34/98	
<input type="checkbox"/> Soggetta invio ai Capigruppo consiliari con prot. N. del	
<input checked="" type="checkbox"/> trasmessa all'Organo regionale di Controllo con prot. N. 5209 del 30 DIC. 1998	

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di 1^a convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: Esame ed approvazione Regolamento per occupazione di aree e spazi pubblici e relativo canone.

L'anno MILLENOVECENTONOVANTOTTO addi VENTOTTO
del mese di DICEMBRE alle ore 20.30 nella sala delle adunanze consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

	presente	assente
Conti Gaetano	Si	
Galeazzi Gabriele	Si	
Fabiani Paolo	Si	
Brunello Claudio	Si	
Caiola Farida	Si	
Ricchelli Fabio	Si	
Giubelli Vincenzo		Si
Tonoli Beppino	Si	
Terraroli G. Franco	Si	
Guaragna Flavio		Si
Degani Paolo	Si	
Salandini Massimo		Si
Pietropoli Nicola	Si	
Totali:	10	3

Partecipa il Segretario comunale Sig. Gennaro dott. Antonino

il quale provvede alla redazione del presente verbale

Verificato che i membri intervenuti sono in numero legale, il Sig. Conti p.a. Gaetano, Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posto al N. 1 dell'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 71. del 16/02/94 veniva approvato il regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi del D.Lgs. n. 507/93 capo II e successive modificazioni ed integrazioni;
- che con effetto dal 1/01/1999 ai sensi dell'art. 51 comma II lett. A titolo III del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, è abolita la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.Lgs. n° 507/93;
- che ai sensi dell'art. 63 comma 1 del D.Lgs. 15/12/97 n. 446 i Comuni possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52 del citato decreto, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa;
- che ai sensi dell'art. 63 comma 2 e 3 del D.Lgs. 15/12/97 n. 446 sono stabiliti i criteri per la stesura del regolamento per l'applicazione del Canone di occupazione spazi ed aree pubbliche COSAP;
- Vista la necessità di procedere all'approvazione del nuovo Regolamento COSAP secondo le disposizioni di cui agli art. 52 e 63 del D.Lgs. 15/12/97 n. 446;
- Visto l'allegato schema di Regolamento Comunale per l'applicazione della COSAP;
- Sentito il Sindaco-Presidente che ha dettagliatamente informato i presenti sulla necessità di dotare questo Comune di un nuovo Regolamento per la disciplina delle occupazioni di aree e spazi pubblici;
- Dato atto che non ci sono stati altri interventi;
- Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta;
- Dato atto che il Segretario Comunale, nel rispetto di quanto previsto dal comma 68 dell'art. 17 della Legge 15/05/1997 n° 127 ritiene che, in via consultiva, la presente proposta di deliberazione - sulla quale è già stato espresso, ai sensi dell'art. 53 della legge n° 142/90, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili dei servizi - sia conforme all'ordinamento giuridico vigente;
- Visto l'art. 32 della Legge 142/1990;
- Con voti favorevoli n° 10 su n° 10 Consiglieri presenti evotanti espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- 1)di approvare l'allegato Regolamento Comunale per l'applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche COSAP da considerare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, formato da n° 45 articoli;
- 2)di approvare la suddivisione del territorio Comunale in tre categorie - Allegato A al Regolamento COSAP;
- 3)di approvare l'individuazione delle fattispecie di occupazione del suolo comunale - Allegato B (occupazione permanenti e occupazioni temporanee) al Regolamento COSAP;
- 4)di inviare copia conforme della presente deliberazione con i relativi allegati al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 15/12/97 n. 446 e della circolare 101.e del 17/04/98 del Ministero delle Finanze;
- 5)di pubblicare a mezzo avviso sulla Gazzetta Ufficiale l'approvazione del citato Regolamento.=

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to CONTI p.a. GAETANO

L'Assessore

F.to Dott. GABRIELE GALEAZZI

Il Segretario comunale

F.to Dott. Antonino Gennaro

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(art. 47 della legge 142/90 e art. 17 della legge 127/97)

N. Reg. pubbl

Si certifica che la presente deliberazione su conforme dichiarazione del Messo, viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio il giorno 30 DIC. 1998 per rimanervi esposta nei 15 giorni consecutivi.

Li. 30 DIC. 1998

Il Segretario comunale

F.to Dott. Antonino Gennaro

Note:

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 17, legge 18 maggio 1997, n° 127)

Si certifica che la presente deliberazione:

è pervenuta all'O.Re.Co. in data _____ prot. n. _____
ed è divenuta esecutiva ai sensi del comma 40 dell'art. 17 della legge n° 127/97;

è divenuta esecutiva senza riportare nei 10 gg dalla comunicazione della presente ai capigruppo consiliari denunce di vizi di legittimità o competenza.

Li,

Il Segretario comunale

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li. 30 DIC. 1998

Visto. IL SINDACO
CONTI p.a. GAETANO
[Signature]



Il Segretario comunale
Dott. Antonino Gennaro
[Signature]



Comune di Pozzolengo
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE N. CC/ 5

In data: 06.03.2009

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza straordinaria di 1^a convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DEL RELATIVO CANONE.

L'anno **duemilanove** addi **sei** del mese di **marzo** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti
BELLINI PAOLO (SINDACO)	Presente	
SAETTI RICCARDO (CONSIGLIERE)	Presente	
BRUNATI VIRGINIO (CONSIGLIERE)	Presente	
CAVALLI SILVANA (CONSIGLIERE)	Assente	
DEGANI GIOVANNI (CONSIGLIERE)	Assente	
SINNI STEFANIA (CONSIGLIERE)	Presente	
DEGANI PAOLO (CONSIGLIERE)	Presente	
VEZZOLI DAVIDE (CONSIGLIERE)	Presente	
MASON TIZIANO (CONSIGLIERE)	Presente	
BRAGA ROBERTO (CONSIGLIERE)	Presente	
SIGNORINI FRANCO (CONSIGLIERE)	Presente	
BARONI ERCOLE (CONSIGLIERE)	Presente	
D'ARCO MARIA VIRGINIA (CONSIGLIERE)	Presente	

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **DOTT. ALESSANDRO TOMASELLI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Verificato che i membri intervenuti sono in numero legale, il p.i. **PAOLO BELLINI** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato posto al n. **5** dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e del relativo canone approvato con deliberazione consiliare n° 34 del 28/12/98:

ATTESA la necessità di dover provvedere a modificare:

- a) l'art.40 al fine di rendere meno gravosa l'attività di alcune attività commerciali ed incrementare l'attività dei pubblici esercizi;
- b) l'art.25 al fine di fare i necessari chiarimenti resesi necessari nel corso degli anni.
- c) l'art. 39 al fine di effettuare le necessarie conversioni in euro;

VISTO il testo modificato dei suddetti articoli come proposto dalla Giunta Municipale;

ATTESO di provvedere;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio ai sensi dell'art.49 del TUEL 267/2000 sotto il profilo della regolarità tecnica del provvedimento;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio ai sensi dell'art.49 del TUEL 267/2000 sotto il profilo della regolarità contabile del provvedimento;

VISTO l'art.13 e 18 dello Statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n°15 del 12/4/2001;

VISTO l'art.3 comma 4 del TUEL 267/2000;

CON VOTI unanimi Favorevoli su n. 11 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) DI MODIFICARE come segue e come evidenziato in neretto/corsivo, gli artt. 25, 39 e 40 del regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e del relativo canone approvato con deliberazione consiliare n. 34 del 28/12/98:

Articolo 25 - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio – somministrazione di alimenti e bevande

Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.

Installazione di tavolini, piante, esposizione di merci, manifestazioni varie **e somministrazione di alimenti e bevande:**

- Le istanze per ottenere il rilascio delle concessioni per le occupazioni in questione devono essere inoltrate almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione richiesta, pena il rigetto della domanda.
- L'occupazione di suolo pubblico con esposizione di merci alimentari al di fuori degli esercizi è **vietata se in contrasto alle vigenti norme regolamentari.**

Articolo 39 – Versamento del canone.

Per le concessioni permanenti la prima rata di canone va pagata al rilascio della concessione, ed è commisurata al tempo intercorrente fra il rilascio della concessione ed il 31 dicembre successivo. Le successive annualità sono commisurate ad anno solare e vanno pagate entro il 31 gennaio.

Se il canone annuale supera l'importo di € 250,00 il pagamento di ciascuna annualità successiva alla prima può essere frazionato in quattro trimestralità anticipate di uguale entità (aventi rispettiva scadenza al 31 gennaio - 30 aprile - 31 luglio e 31 ottobre)

Articolo 40 – Riduzioni.

Il canone viene ridotto del 30% della tariffa base in caso di occupazioni promosse da chiunque e con il patrocinio di enti locali, purchè riferite a manifestazioni ed iniziative di carattere culturale, sportivo e politico.

Il canone è altresì ridotto del 50% in caso di occupazioni promosse da associazioni ed enti senza scopo di lucro.

La riduzione del 50% si applica altresì alle occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.

Si applica una riduzione del 50% a tutte le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche, ai pubblici esercizi, ai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti. Le occupazioni temporanee con attrazioni e spettacoli viaggianti godono di una riduzione dell'80%.

Si applica una riduzione del 30% a tutte le occupazioni temporanee relative al commercio su aree pubbliche, ai pubblici esercizi, ai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, che richiedono le occupazioni per un periodo inferiore all'anno e superiore a sei mesi.

2) DI APPROVARE le modifiche agli allegati a) e b);

3) DI APPROVARE inoltre, per facilità di consultazione, il testo del regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico, con le modifiche sopra indicate, e che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Infine, su proposta del Sindaco, attesa l'urgenza di provvedere,

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI su n° 11 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del TUEL 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to p.i. PAOLO BELLINI

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ALESSANDRO TOMASELLI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18/08/2000 n° 267)

N. Reg. pubbl.

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c.1 del T.U. n° 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal 31 MAR 2009 al 15 APR 2009

Li, 31 MAR 2009

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ALESSANDRO TOMASELLI

Note:

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18/08/2000 n° 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ (decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione - art. 134, c.3 del T.U. n° 267/2000).

Li,

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ALESSANDRO TOMASELLI

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Pozzolengo 31 MAR 2009



Il Segretario Comunale
(dott. Alessandro Tomaselli)

COMUNE DI POZZOLENGO
Provincia di Brescia

Ufficio Tributi

REGOLAMENTO
PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
E DEL RELATIVO CANONE

APPROVATO CON DELIBERA
DELIBERA C.C.N.34 DEL 28/12/1998
DELIBERA C.C. N°5 DEL 06/03/2009

TITOLO I - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE.

Capo 1 - Principi Generali.

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.	4
Articolo 2 – Definizione di suolo pubblico e occupazione.	4
Articolo 3 – Beni appartenenti al demanio comunale.....	4
Articolo 4 – Beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale.....	4
Articolo 5 – Occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo	4
Articolo 6 – Occupazioni su aree private assoggettate a servitù di pubblico passaggio	4
Articolo 7 – Occupazioni escluse dal presente regolamento	5
Articolo 8 – Soggetti obbligati al pagamento del canone	5
Articolo 9 – Occupazioni abusive	5

TITOLO II - LA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE

Capo 1- Modalità della richiesta di rilascio di autorizzazioni di concessioni e loro contenuto

Articolo 10 – Domanda per il rilascio della concessione.....	5
Articolo 11 - Occupazioni d'urgenza.....	6
Articolo 12 – Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione	6
Articolo 13 – Uso della concessione.....	7
Articolo 14 – Rinnovo della Concessione.....	7
Articolo 15 – Revoca della concessione	8
Articolo 16 – Danni Procurati dal concessionario.....	8

Capo 2 - Prescrizioni tecniche

Articolo 17 – Classificazioni delle strade.....	8
---	---

Capo 3 - Tipologie di occupazione.

Articolo 18 – Occupazioni permanenti e temporanee.....	8
Articolo 19 – Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico.	9
Articolo 20 – Occupazioni con tende parasole, faretto, vetrinette.....	9
Articolo 21 – Occupazioni con griglie ed intercapedini.....	9
Articolo 22 – Passi carrabili.	9
Articolo 23 – Mestieri girovaghi ed artistici.....	10
Articolo 24 – Banchetti per la raccolta delle firme, distribuzione materiale, lotterie.....	10
Articolo 25 – Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio.....	10
Articolo 26 – Affissioni e pubblicità.....	11
Articolo 27 – Distributori di carburanti.	11
Articolo 28 – Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei).....	11
Articolo 29 – Occupazioni con impianti di rete	11
Articolo 30 – Esecuzione di lavori e di opere.....	12
Articolo 31 – Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusivi.	12
Articolo 32 – Atto di concessione ai lavori.	12
Articolo 33 – Occupazioni occasionali.....	12
Articolo 34 – Obblighi del concessionario.....	12
Articolo 35 – Decadenza della concessione	12

TITOLO III – CANONE DI CONCESSIONE**Capo 1 – Principi generali**

Articolo 36 – Istituzione del canone.	13
Articolo 37 – Tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	13
Articolo 38 – Criteri di imposizione.	13
Articolo 39 – Versamento del canone.	14
Articolo 40 – Riduzioni.	14
Articolo 41 – Cause di non applicabilità del tributo - Esenzioni.	15
Articolo 42 – Sanzioni.	16
Articolo 43 – Diritto di interpello.	16

Capo 2 - Prescrizioni finali.

Articolo 44 – Norma di rinvio.	16
Articolo 45 – Vigenza del regolamento.	16

Allegato A "Aree di circolazione"	17
---	----

Allegato B "Tariffe per l'Occupazione di spazi ed aree Pubbliche" Occupazioni permanenti e temporanee	20
---	----

TITOLO I – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE.**Capo 1 - Principi Generali.****Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.**

Il presente regolamento disciplina le occupazioni di qualsiasi natura, sia permanenti che temporanee, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, relativamente al soprassuolo e sottosuolo pubblico e l'applicazione del relativo canone nel Comune di Pozzolengo, conformemente ai principi desunti dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dall'articolo 63 del Decreto legislativo 15.12.1997, n. 446.

Per le occupazioni di cui al comma precedente l'utente è tenuto a pagare al Comune un corrispettivo denominato "canone"

Salvi di casi espressamente stabiliti dalle leggi statali e regionali, o da altri regolamenti del Comune, nessuno può occupare spazi ed aree pubbliche senza aver ottenuto la concessione e senza aver pagato il canone di occupazione

Articolo 2 – Definizione di suolo pubblico e occupazione.

Con il termine "suolo pubblico", usato nel presente Regolamento s'intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.

Con il termine di "occupazione" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune che li sottragga all'uso generale della collettività, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.

Articolo 3 – Beni appartenenti al demanio comunale

Appartengono al demanio Comunale:

- Le strade, i corsi, le piazze ed ogni altra area di uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni dei veicoli e degli animali, come individuati nel successivo allegato "A" al presente regolamento
- I mercati comunali di qualsiasi genere anche attrezzati

Articolo 4 – Beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale

Appartengono al patrimonio indisponibile comunale gli edifici destinati a sede dei pubblici uffici e gli altri immobili destinati all'esercizio di un servizio pubblico

Articolo 5 – Occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo

Sono, parimenti, soggette al presente regolamento le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico come definito negli articoli precedenti, con l'esclusione dei balconi, delle verande, dei bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed altri impianti a rete per l'erogazione di servizi pubblici, ancorchè gestiti in regime di concessione amministrativa

Le occupazioni fatte con vetrine adiacenti ad esercizi commerciali e adibite all'esposizione di merci si considerano fatte sul suolo pubblico, ancorchè non poggianti direttamente su di esso.

Articolo 6 – Occupazioni su aree private assoggettate a servitù di pubblico passaggio

I tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di Legge, la servitù di pubblico passaggio, sono equiparati ai beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, salvo che l'occupazione non era preesistente alla data di costituzione della servitù

Articolo 7 – Occupazioni escluse dal presente regolamento

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento, le occupazioni di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, nonché le occupazioni di spazi ed aree cimiteriali disciplinate dal Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10/09/90 n. 285.

Articolo 8 – Soggetti obbligati al pagamento del canone

Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione

Articolo 9 – Occupazioni abusive

Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- Difforni dalle disposizioni dell'atto di concessione
- Che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima:

Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da Pubblico Ufficiale competente (Organi della Polizia Municipale ecc.) sono equiparate a quelle concesse ai soli fini del pagamento del canone

In tutti i casi di occupazione abusiva l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative

Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

TITOLO II LA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE

Capo 1- Modalità della richiesta di rilascio di concessioni e loro contenuto

Articolo 10 – Domanda per il rilascio della concessione

Prima di porre in essere le occupazioni di cui all'articolo 1 i soggetti interessati devono ottenere il rilascio della prescritta concessione da parte del comune

L'istanza da presentare all'ufficio Protocollo del Comune deve essere bollata e redatta su apposito modulo predisposto dall'ufficio competente. La domanda deve contenere: le generalità complete del richiedente o del suo legale rappresentante ed i rispettivi codici fiscali, il motivo dell'occupazione o l'attività che attraverso di essa si intende svolgere, la durata, le dimensioni e l'esatta ubicazione degli spazi ed aree che si intendono occupare, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici, nonché la sottoscrizione del richiedente. Per i venditori ambulanti non titolari di concessione che effettuino occupazioni occasionali e non ricorrenti di durata inferiore ad un giorno, previa autorizzazione verbale dell'Ufficio di Polizia Municipale, l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone tiene luogo al rilascio della concessione.

Le richieste intese ad ottenere le predette autorizzazioni devono essere presentate:

- Per le occupazioni permanenti con chioschi edicole distributori di carburanti e simili fissi di carattere stabile all'ufficio Commercio
- Per le occupazioni del soprassuolo o sottosuolo stradale con condutture e cavi all'ufficio Tecnico
- Per le occupazioni permanenti con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile diverse da quelle indicate ai punti precedenti oppure con cartelli pubblicitari e simili all'ufficio tecnico

- Per occupazioni temporanee diverse da quelle esercitate con conduttore e cavi d'impianti in genere riguardanti esercizi ed attività commerciale in genere all'ufficio commercio
- Ponteggi tinteggiatura all'ufficio tecnico

Le occupazioni occasionali di cui all'articolo 33 del presente regolamento sono da intendersi subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione al competente ufficio comunale, da parte dell'interessato, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 11.

E' fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica concessione comunale, rilasciata dal competente Ufficio del Comune, su richiesta dell'interessato.

La domanda dev'essere inoltrata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone

La domanda deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica. il richiedente è tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, se, e in quanto ritenuto necessario dall'ufficio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi d'interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Articolo 11 - Occupazioni d'urgenza.

Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata alla almeno contestuale comunicazione, anche verbale, al Comando di Polizia Municipale, che indicherà eventuali prescrizioni, riscuotendo direttamente gli eventuali diritti di sopralluogo. In ogni caso la pratica dovrà essere regolarizzata come previsto dagli artt. 10 e 12. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione, si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'articolo 30 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza, in caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste dal presente regolamento

Articolo 12 – Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione .

Le concessioni possono essere rilasciate solo se sussistono le seguenti condizioni:

- Il Comando di Polizia Municipale e l'Ufficio Tecnico Comunale hanno espresso parere favorevole;
- L'interessato ha versato il canone

L'Ufficio comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico; Il provvedimento di concessione deve contenere oltre alla specifica indicazione del destinatario o destinatari utilizzatori del suolo pubblico la misura esatta in mq o metri lineari la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata gli adempimenti e gli obblighi del concessionario la misura del deposito cauzionale se previsto. Al provvedimento deve, altresì, essere allegato un prospetto predisposto su apposito modulo del Comune di determinazione, del canone dovuto sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

Gli atti suindicati sono rilasciati, per quanto concerne le occupazioni permanenti, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta e per le occupazioni temporanee entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta.

Ogni atto di concessione s'intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni di cui al Capo 2 del presente titolo, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche

della concessione.

La concessione viene sempre accordata:

- A termine, fatta salva la durata massima di anni 29 come disposto dall'art 27 comma 5 del D.LGS. 30.04.1992, n. 285;
- Senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- Con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente Settore Strade;
- Con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse alla corrispondenza con le quali è subordinato il rilascio dell'atto ampliativo.

Resta a carico del concessionario, ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

Al termine del periodo di consentita occupazione - qualora la stessa non venga rinnovata a seguito richiesta di proroga - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la remissione in pristino del suolo pubblico, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della Strada (D.LGS. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o d'intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Costituisce pregiudiziale, causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario e extratributario, ovvero, la sussistenza di liti pendenti con la Civica Amministrazione.

In caso di denegato rilascio della concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

Articolo 13 – Uso della concessione

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito da Leggi dello Stato o della Regione, la concessione d'occupazione di suolo pubblico è personale e non può essere trasferita a terzi, nemmeno per successione a causa di morte.

La concessione è valida solo per la località, la durata, la superficie e l'attività autorizzata

Articolo 14 – Rinnovo della Concessione

I provvedimenti di concessione sono rinnovabili alla scadenza.

Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione o occupazione; L'interessato può richiederne il rinnovo indicando la durata del rinnovo osservando le norme stabilite dagli articoli. 10 e 12 del presente regolamento

Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre termini stabiliti, il titolare della concessione ha l'onere di presentare almeno 2 giorni prima della scadenza, domanda di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione e i motivi della richiesta; Nel caso in cui venga richiesta la proroga dei termini di occupazione temporanea per un periodo complessivo superiore ad un anno ininterrotto, è necessaria, salvo quanto stabilito dall'articolo 34, comma 4 del presente Regolamento, la presentazione di un'istanza di rilascio di una nuova concessione.

Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.

In ogni modo non è possibile assentire più di due proroghe

Articolo 15 – Revoca della concessione

La concessione può essere revocata per motivi di pubblico interesse

La concessione dev'essere revocata quando l'interessato ha violato norme stabilite dal presente regolamento oppure non ha adempiuto al pagamento del canone entro 60 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di messa in stato di mora

La revoca della concessione per motivi d'interesse pubblico, dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo proporzionalmente al tempo intercorrente fra il giorno di effettiva riconsegna al Comune, dello spazio o dell'area occupata, e l'ultimo giorno del periodo al quale il pagamento si riferiva senza interessi

La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità

La revoca della concessione per colpa del concedente fa sorgere il diritto del Comune di trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale

Articolo 16 – Danni Procurati dal concessionario

Il concessionario, ha l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dall'esecuzione di opere o dalla loro rimozione per qualsiasi ragione

Se il concessionario, alla scadenza della concessione o dal giorno della sua revoca, non ottempera all'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, il ripristino può avvenire a cura e spese del Comune, che dovrà rivalersi verso il concessionario anche trattenendo una cauzione eventualmente prevista

Capo 2 - Prescrizioni tecniche.

Articolo 17 – Classificazioni delle strade

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade comunali sono classificate in 3 categorie secondo l'elenco allegato alla lettera "A" in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare

Le occupazioni all'interno d'edifici pubblici appartenenti al patrimonio indisponibile sono sempre soggette alla tariffa stabilita per le strade di prima categoria

Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata

Capo 3 - Tipologie di occupazione.

Articolo 18 – Occupazioni permanenti e temporanee.

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

- Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata, indipendentemente all'esistenza di manufatti o impianti;
- Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell'area.

Articolo 19 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico.

Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, impianti in genere, etc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione o l'atto di assenso comunale. Per gli addobbi, i festoni, le luminarie, gli striscioni e simili si rimanda alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato di queste ultime, l'altezza dei fili o di altri impianti dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori etc.

Articolo 20 - Occupazioni con tende parasole, faretti, vetrinette.

Per ottenere la concessione alle occupazioni realizzate a mezzo di tende parasole, faretti, vetrinette si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Per ragioni di mantenimento del necessario decoro, igiene e sicurezza dell'arredo urbano, l'autorità competente può disporre la sostituzione delle strutture costituenti queste occupazioni ove non siano mantenute in buono stato.

Articolo 21 - Occupazioni con griglie ed intercapedini.

Le occupazioni del suolo realizzate mediante griglie, intercapedini e simili sono disciplinate dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Articolo 22 - Passi carrabili.

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata

La disciplina per l'apertura di un passo carrabile, ovvero l'utilizzazione di un accesso a raso, è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada (articolo 22 D.LGS. 30.04.1992, n. 285) e del suo regolamento di esecuzione (articolo 44 e segg. D.P.R. 16.12.1992, n. 495, così come modificati dall'articolo 36 del D.P.R. 16.09.1996, n. 610).

Il canone di occupazione per tutti i tipi di passi ed accessi carrabili va riferito alla libera disponibilità dell'area antistante a favore del proprietario frontista. L'area in questione, che altrimenti resterebbe destinata alla sosta indiscriminata dei veicoli ovvero alla generalizzata utilizzazione della collettività, viene riservata, vietandone comunque la sosta con veicoli o cose mobili - in forza della concessione per l'uso del passo e/o accesso carrabile - al titolare degli stessi che è quindi tenuto a versare il canone quale corrispettivo a ristoro del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'indiscriminato uso pubblico dell'area antistante.

La superficie va determinata nel modo seguente

- A. Per i passi carrabili di accesso a edifici adibiti prevalentemente ad abitazioni, ovvero terreni agricoli compresi i rispettivi fabbricati, la superficie soggetta a canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale"
- B. Per i passi carrabili diversi da quelli alla lettera "A" la superficie soggetta a canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte della strada, per la profondità massima tra la fronte della strada e quella dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso.
- C. Per i semplici accessi, carrabili o pedonali posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta al suolo pubblico, il canone è dovuto solo per l'occupazione di cui alla lettera B del comma precedente, ed è commisurato alla larghezza massima dell'accesso espressa in metri lineari

Articolo 23 - Mestieri girovaghi ed artistici.

Coloro che esercitano mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici del Comune sui quali è consentito lo svolgimento di dette attività senza avere ottenuto il permesso di occupazione.

Articolo 24 - Banchetti per la raccolta delle firme, distribuzione materiale, lotterie.

Le occupazioni realizzate a mezzo di banchetti per raccolte di firme, distribuzione di materiale, vendita di biglietti di lotterie e simili, di durata non superiore a quindici (15) giorni sono subordinate esclusivamente alla condizione della preventiva comunicazione dell'occupazione al Comune. Detta comunicazione va effettuata non meno di due giorni prima dell'occupazione, che deve comunque riguardare solo date comprese nel mese in corso o in quello successivo, e purchè vengano corrisposti contestualmente gli importi della tassa e seguite le prescrizioni che verranno indicate dal Comando Polizia Municipale.

Le suddette disposizioni non si applicano ai banchetti per la vendita di biglietti delle lotterie che dovranno comunque essere collocati sempre nel rispetto delle prescrizioni più generali legate al nullaosta sotto il profilo del decoro e/o della viabilità.

E' in facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, in contrasto con disposizioni di legge o regolamentari, nonchè dettare le eventuali prescrizioni, che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Articolo 25 - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio – somministrazione di alimenti e bevande

Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.

Installazione di tavolini, piante, esposizione di merci, manifestazioni varie e **somministrazione di alimenti e bevande:**

- Le istanze per ottenere il rilascio delle concessioni per le occupazioni in questione devono essere inoltrate almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione richiesta, pena il rigetto della domanda.
- L'occupazione di suolo pubblico con esposizione di merci alimentari al di fuori degli esercizi è **vietata se in contrasto alle vigenti norme regolamentari**

Commercio su aree pubbliche e manifestazioni fieristiche.

- Si applicano al commercio su aree pubbliche ed alle manifestazioni fieristiche le disposizioni di cui alla L. 28.03.1991, n. 112 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. n. 248 del 04.06.1993.

Commercio itinerante.

- Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche in cui è ammessa la vendita in tale forma e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.
- Per quanto concerne le fiere, i mercati scoperti ed il commercio ambulante su aree pubbliche si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Commercio in sede fissa.

- Per la disciplina delle modalità di occupazione a mezzo di chioschi ed altre strutture destinate allo svolgimento del commercio in sede fissa si rinvia ai vigenti Regolamenti di Edilizia Comunale, Igiene, Mercati.

Spettacolo viaggiante.

- Si applicano alle attività di spettacolo viaggiante le disposizioni di legge e regolamentari specifiche.

Le concessioni ed autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date in linea generale sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde e la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico-monumentale e dell'arredo urbano.

E' in facoltà dell'autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

Non potranno rilasciarsi nuove concessioni od autorizzazioni a soggetti che siano in mora nel pagamento dei tributi, nonché di altri eventuali oneri dovuti per le occupazioni precedenti, e fino alla completa estinzione del relativo debito.

Articolo 26 - Affissioni e pubblicità.

Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Per quel che concerne le autorizzazioni all'occupazione di spazi pubblici con impianti pubblicitari, si fa rinvio ai vigenti Regolamenti di Polizia Municipale e di applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Articolo 27 - Distributori di carburanti.

Ferma restando l'applicazione del canone per l'occupazione con passi carrabili e con accessi a filo di manto stradale, di cui all'articolo 22 del presente regolamento, per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti il canone è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato, e non si tiene conto delle occupazioni del sottosuolo

Se il distributore è posto su area non pubblica, e tuttavia è occupata parte del sottosuolo pubblico, il canone è commisurato alla sola superficie del sottosuolo pubblico occupato, fermo restando il canone dovuto per le occupazioni con passi carrabili e con accessi a filo del manto stradale.

Per i distributori prospicienti su strade appartenenti a diverse categorie, il canone è commisurato in base alla tariffa della strada di categoria più elevata.

Articolo 28 – Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei).

Fatto salvo ogni riferimento al vigente Regolamento Edilizio Comunale e di Polizia Municipale ai fini dell'ottenimento della concessione per le occupazioni suindicate, viene stabilito che, in caso di occupazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 11 del presente Regolamento per le fattispecie di cui a questo articolo, il richiedente dovrà regolarizzare la pratica con il pagamento del canone contestuale alla presentazione della domanda presso il Servizio concedente, entro 05 giorni dalla comunicazione iniziale.

Articolo 29 – Occupazioni con impianti di rete

Ai sensi del Decreto Legislativo 446/97 art. 63 comma 2 lettera F per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio dell'attività strumentale ai servizi medesimi il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alla classe del comune:

Lit. 1.250 per utente

Tale norma si applica solo in sede di prima applicazione e la tariffa è rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente

Articolo 30 – Esecuzione di lavori e di opere.

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel provvedimento di concessione dovranno essere indicati le modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarto.

Articolo 31 – Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusivi.

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 43 del presente Regolamento e fuori dai casi previsti dall'articolo 20 del vigente Codice della Strada, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione delle relative infrazioni, può essere disposta la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Articolo 32 – Atto di concessione ai lavori.

Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, la concessione di occupazione sono sempre subordinate alla titolarità della concessione all'effettuazione dei lavori medesimi.

Articolo 33 – Occupazioni occasionali.

Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8 metri in altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 metri cubi (m.c.), e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, semprechè non abbiano durata superiore a 6 ore e ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lett. d) del presente regolamento, salvo che per le stesse sia data comunicazione alla Sezione della Polizia Municipale territorialmente competente, come previsto dal precedente articolo 2.

Per gli utenti che, per eseguire lavori di manutenzione, riparazioni, pulizie ed altro, abbiano necessità di effettuare le occupazioni di cui al presente articolo più volte nel corso dell'anno, può essere rilasciata - a richiesta degli interessati - un concessione annuale nella quale vengono indicate le necessarie prescrizioni atte a garantire le condizioni di sicurezza e viabilità,

Articolo 34 – Obblighi del concessionario.

Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione di occupazione suolo pubblico o copia autentica degli stessi.

E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, accertati a seguito di controllo eseguito in tal senso dal competente Ufficio Tecnico, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

Articolo 35 – Decadenza della concessione.

Sono cause della decadenza della concessione :

- Le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto

rilasciato;

- La violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;
- L'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
- La mancata occupazione del suolo oggetto della concessione senza mancato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 5 giorni successivi in caso di occupazione temporanea;
- Il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, nonché d'altri eventuali oneri a carico del concessionario.
- Il mancato utilizzo dell'occupazione suolo da parte del titolare della concessione.

La casistica suindicata s'intende applicabile alla fattispecie di natura commerciale, fatta salva in questo contesto, la prevalenza della normativa del regime autorizzatorio in capo al titolare della concessione.

TITOLO III – CANONE DI CONCESSIONE .

Capo 1 – Principi generali

Articolo 36 – Istituzione del canone.

Il Comune di Pozzolengo, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 3, comma 149, lettera h), della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'articolo 63 del D. Lgs. 446/1997, assoggetta a far tempo dall'01.01.1999 l'occupazione sia permanente sia temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione. Ai fini in parola sono considerati comunali anche i tratti di strada non appartenenti al Comune individuati a norma dell'articolo 1, comma 7, del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285.

Articolo 37 – Tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Le occupazioni di cui al capo primo del presente regolamento, sono soggette al pagamento di un canone secondo le tariffe stabilite dall'allegato "B" al presente regolamento

Le tariffe sono aggiornate periodicamente con deliberazione da adottare contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione a norma dell'articolo 54 del D.Leg. 15/12/97 n. 446. L'omesso o ritardato aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore

Il canone si determina applicando la tariffa all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari; Le frazioni superiori al mezzo metro quadrato o lineare sono arrotondate all'unità superiore. Per le occupazioni di superficie complessiva inferiore ad un metro quadrato o lineare sono sempre arrotondate ad un metro quadrato o lineare

Articolo 38 – Criteri di imposizione.

Le occupazioni di suolo, soprasuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento del relativo canone secondo le norme del presente regolamento.

Per le occupazioni permanenti il canone è annuo ed indivisibile; Per le occupazioni temporanee il canone si applica in relazione alle ore in base a tariffe giornaliere.

Il canone è commisurato, all'effettiva superficie espressa in metri quadrati od in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura ed ubicate sulla medesima area di riferimento, di misura

inferiore al metro quadrato o al metro lineare, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati (1000 mq.), per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del dieci per cento (10%).

Articolo 39 – Versamento del canone.

Per le concessioni permanenti la prima rata di canone va pagata al rilascio della concessione, ed è commisurata al tempo intercorrente fra il rilascio della concessione ed il 31 dicembre successivo. Le successive annualità sono commisurate ad anno solare e vanno pagate entro il 31 gennaio.

Se il canone annuale supera l'importo di €.250,00 il pagamento di ciascuna annualità successiva alla prima può essere frazionato in quattro trimestralità anticipate di uguale entità (aventi rispettiva scadenza al 31 gennaio - 30 aprile - 31 luglio e 31 ottobre)

A fronte delle nuove occupazioni il canone deve essere versato, contestualmente alla denuncia di occupazione da effettuarsi presso il competente ufficio comunale a cura del concessionario, entro trenta giorni dalla ricettività dell'avvenuto rilascio della concessione, ovvero, dall'effettiva occupazione di suolo pubblico

Il canone per le occupazioni temporanee va versato prima dell'inizio delle occupazioni medesime.

Per le modalità di pagamento valgono le norme in materia di riscossione di entrate comunali stabilite da apposito regolamento

In caso di mancato rispetto dei termini di versamento verrà applicato l'interesse moratorio - per frazione di mese - pari al vigente tasso legale, ragguagliato su base mensile per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di ritardo.

Il canone è dovuto annualmente in carenza di denuncia modificativa di parte, ovvero di cessazione inviata per iscritto al Comune entro il 31 dicembre, pena la reiscrizione del debito nella successiva annualità.

In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno, non si dà luogo a duplicazione d'imposizione. Il nuovo concessionario è comunque tenuto a presentare denuncia di occupazione secondo le modalità ed i termini meglio visti al precedente Capo 1 articolo 10. In questo caso si procede d'ufficio alla cancellazione del precedente titolare.

In caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto pena decadenza entro cinque anni dal versamento e che è sempre dovuto - anche con rateo in corso d'anno - a fronte di una revoca di concessione, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale ragguagliato su base mensile. Il rimborso è disposto entro 90 giorni dalla richiesta.

L'importo complessivo del canone dovuto è arrotondato alle mille lire superiori.

Articolo 40 – Riduzioni.

Il canone viene ridotto del 30% della tariffa base in caso di occupazioni promosse da chiunque e con il patrocinio di enti locali, purchè riferite a manifestazioni ed iniziative di carattere culturale, sportivo e politico.

Il canone è altresì ridotto del 50% in caso di occupazioni promosse da associazioni ed enti senza scopo di lucro.

La riduzione del 50% si applica altresì alle occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.

Si applica una riduzione del 50% a tutte le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche, ai pubblici esercizi, ai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti. Le occupazioni temporanee con attrazioni e spettacoli viaggianti godono di una riduzione dell'80%.

Si applica una riduzione del 30% a tutte le occupazioni temporanee relative al commercio su aree pubbliche, ai pubblici esercizi, ai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, che richiedono le occupazioni per un periodo inferiore all'anno e superiore a mesi sei.

Tutte le riduzioni di cui ai precedenti commi, si applicano autonomamente e cumulativamente.

Articolo 41 – Cause di non applicabilità del tributo - Esenzioni.

Sono esenti dal canone le seguenti tipologie di occupazione:

1. Occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione, e di durata non superiore a ventiquattro ore;
2. Commercio itinerante su aree pubbliche: sosta fino a sessanta minuti dove è consentita la vendita in base al vigente regolamento di Polizia Municipale;
3. Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;
4. Occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore;
5. Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
6. Occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;
7. Tutte le occupazioni occasionali meglio descritte all'articolo 33;
8. Esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a sei ore;
9. Occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;
10. Occupazioni con griglie, lucernai e vetrocementi;
11. Occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile
12. Occupazioni di aree appartenenti al demanio dello Stato, nonché alle strade statali e provinciali, per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato ai sensi del vigente Codice della Strada;
13. Occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
14. Occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
15. Occupazione di aree pubbliche destinate ad autovetture adibite al trasporto pubblico (taxi);
16. Occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;
17. Occupazioni per le quali l'importo dovuto complessivamente dal concessionario non ecceda Lire.5.000.=
18. Occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali e loro consorzi (nonchè da eventuali appaltatori per opere pubbliche e per il periodo ed area strettamente necessari), da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 87, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n' 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
19. Le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonchè le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
20. Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
21. Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
22. Occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
23. Occupazioni di aree cimiteriali;
24. Le parti di tende sporgenti dai banchi delle coperture dei mercati cui sono poste;

25. Occupazioni in genere obbligatorie per norma di legge e regolamentari, purchè la superficie non ecceda quella consentita normativamente, nonchè occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere della pubblica utilità ancorchè realizzato con la collaborazione organizzativa di privati;
26. Occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es.: parcheggi privati - i mercati coperti -impianti pubblicitari, etc.).

Articolo 42 – Sanzioni.

Chiunque occupa abusivamente il suolo pubblico ovvero avendo ottenuto la concessione non ottempera alle relative prescrizioni è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone né superiore al doppio del canone stesso, ferme restando le sanzioni stabilite dall'articolo 20 commi 4 e 5 del Decreto Legislativo 30/04/92 n. 285 e sanzione amministrativa accessoria di rimozione a proprie spese delle opere abusive

Per il mancato pagamento del canone, si applica la procedura prevista dall'articolo 69 del D.P.R. 43/88 sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali con l'applicazione degli interessi moratori al saggio legale.

Articolo 43 – Diritto di interpello.

Ogni cittadino può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione delle disposizioni applicative del canone di occupazione di suolo pubblico, di cui al presente regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.

La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.

In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune, o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.

Capo 2 - Prescrizioni finali.

Articolo 44 – Norma di rinvio.

Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento, si fa esplicito e specifico rinvio alle vigenti disposizioni di carattere normativo e regolamentare per i vari settori di occupazioni.

Articolo 45 – Vigenza del regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Allegato A Classificazione delle strade

Categoria	Aree di circolazione			
Categoria I [^]	Piazza Repubblica Viale Gramsci Via Diaz Via Verdi Via Longarone Via Europa Loc. Cerini	Piazza IV Novembre Via Santa Maria Loc. Ponte d.Cantone Via Garibaldi Via Castello Via Fontanelle Via Sorre	Via Italia Libera Via Maestro Gerevini Via Mazzini Piazza Matteotti Piazza S. Martino Via Zanardelli Via Trento	Via Palada Via Marconi Via Martiri Pozzolen. Via Puccini Via Sirmione Via Capoborgo Via Donatori Sangue Via Papa Paolo VI
Categoria II [^]	Via Ridello Vicolo Solferino Via Privata Mercato Vicolo Palada Via Pascoli	Vicolo Carubbio Vicolo S.Giuseppe Vicolo Pozzardi Vicolo Brighenti Vicolo Canale	Via Morazzo Via Giovanni XXIII Vicolo Battelli Vicolo Benedetti Vicolo Castelletto	Vicolo Mozzinelli
Categoria III [^]	Strada Comunale per Peschiera d/G. da Loc. Confini Strada Comunale per Sirmione da Loc. San Giacomo	Strada Comunale per Desenzano d/G Strada Comunale per Lonato	Strada Comunale per Cavriana	

Allegato B Prontuario delle TARIFFE per l'Occupazione di spazi ed aree pubbliche
*** Occupazioni Permanenti**

TIPO OCCUPAZIONE			
1	Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico per ogni mq. e per anno		
Categorie	1^ categoria	2^ Categoria	3^ Categoria
Tariffa	€. 17,50	€. 13,44	€.10,32
2	Occupazioni di qualsiasi natura di soprasuolo e sottosuolo con condutture-cavi-impianti in genere da aziende di erogazione di pubblici servizi commisurato per numero di utenze art. 63 comma 2 lett. F D.lgs. 446 tariffa unitaria		
Categorie	1^ categoria	2^ Categoria	3^ Categoria
Tariffa	€.0,64	€.0,64	€.0,64
3	Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente su suolo pubblico per ogni mq. calcolato sulla superficie piana della tenda per anno		
Categorie	1^ categoria	2^ Categoria	3^ Categoria
Tariffa	€. 5,26	€.4,23	€.3,40
4	Passi carrabili di accesso agli edifici adibiti prevalentemente ad abitazioni ovvero a terreni agricoli compresi i rispettivi fabbricati per ogni mq e per anno		
Categorie	1^ categoria	2^ Categoria	3^ Categoria
Tariffa	€.8,77	€.7,02	€.5,62
5	Insegne a Bandiera ed altri mezzi pubblicitari aventi dimensione volumetrica non appoggiati al suolo o infissi al suolo pubblico e simili per mq. e per anno		
Categorie	1^ categoria	2^ Categoria	3^ Categoria
Tariffa	€.17,55	€.13,94	€.10,32
6	Distributori di carburanti e Distributori automatici di beni e servizi per mq. e per anno		
Categorie	1^ categoria	2^ Categoria	3^ Categoria
Tariffa	€.10,32	€.7,74	€.6,19

**Allegato B TARIFFE per l'Occupazione di spazi ed aree pubbliche * Occupazioni Temporanee
(con riduzione già calcolata ai sensi dell'art. 40 del presente regolamento)**

TIPO OCCUPAZIONE			
1	Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico per ogni mq. e per giorno		
Categorie	1^ categoria	2^ Categoria	3^ Categoria
Tariffa	€. 1,00	€0,75	€0,50
2	Occupazioni di qualsiasi natura di soprassuolo e sottosuolo per ogni mq. e per giorno		
Categorie	1^ categoria	2^ Categoria	3^ Categoria
Tariffa	€0,30	€0,20	€0,15
3	Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti con l'esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante per ogni mq. e per giorno		
Categorie	1^ categoria	2^ Categoria	3^ Categoria
Tariffa	€1,50	€1,10	€0,75
4	Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio – somministrazione di alimenti e bevande		
Categorie	1^ categoria	2^ Categoria	3^ Categoria
Tariffa	€. 0,50	€. 0,35	€. 0,25
Tariffa - 30%	€ . 0,35	€. 0,24	€. 0,17
5	Venditori ambulanti compresi i produttori agricoli che vendono direttamente i propri prodotti non titolari di concessione per posto fisso (spuntisti) per ogni mq. e per giorno		
Categorie	1^ categoria	2^ Categoria	3^ Categoria
Tariffa	€. 0,25	€. 0,18	€ 0,12
6	Occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante per ogni mq. e per giorno		
Categorie	1^ categoria	2^ Categoria	3^ Categoria
Tariffa	€. 0,20	€. 0,15	€. 0,10
7	Attività Edilizia: occupazioni per la realizzazione di opere edilizie e di manutenzione agli edifici e immobili di ogni genere – Ponteggi – scavi per mq. e per giorno		
Categorie	1^ categoria	2^ Categoria	3^ Categoria
Tariffa	€. 0,50	€. 0,35	€. 0,25
8	Attività Politiche Culturali e sportive e occupazioni promosse da enti senza scopo di lucro per mq. e per giorno		
Categorie	1^ categoria	2^ Categoria	3^ Categoria
Tariffa	€. 0,70	€. 0,54	€. 0,33